



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

L'ACCORDO DEL DEBITORE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO, PROCEDIMENTO, RUOLO DELL'OCC E ASPETTI FISCALI E TRIBUTARI CONNESSI ALLA PROCEDURA

Giulio PENNISI


Dottore Commercialista Revisore Legale

Roma, 03 luglio 2020





ARGOMENTI



RIFORMA

*D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14
(Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019)*



PROFILI DI AMMISSIBILITA'

Tutte le situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili a procedure concorsuali diverse:

Ad esempio:

- Imprenditore commerciale sotto soglia
- Socio illimitatamente responsabile
- Professionisti, società o associazioni professionali;
- Artisti
- Enti no-profit
- Società (anche cooperative) agricole
- Start-up innovative



PROFILO SOGGETTIVO

Profilo soggettivo: imprenditore non fallibile

L'Imprenditore cessato da oltre un anno non è consumatore

**L'imprenditore
cessato potrà
accedere
all'accordo**

Gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l'attività ed hanno proceduto alla cancellazione dal registro delle Imprese, non possono essere dichiarati falliti, ex art. 10 L.F., decorso un anno da tale cancellazione. Tuttavia, non si può escludere che tali debitori vengano successivamente dichiarati falliti in quanto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, L.F., **il creditore o il P.M. possono dimostrare che il momento di effettiva cessazione sia successivo a quello della formale cancellazione, facendo quindi ricadere nell'anno l'istanza di fallimento.** In tal caso, sempre secondo l'art. 12, comma 5, legge n. 3/2012, **la dichiarazione di fallimento risolve l'accordo con i creditori anche se omologato.**

L'imprenditore individuale, che si è cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno e che ha le dimensioni (parametri) di un soggetto fallibile, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento.

Società cancellate
dal registro



Viceversa, le società di persone o quelle di capitali, cancellate da oltre un anno dal registro delle imprese, siccome la cancellazione implica l'estinzione del soggetto, non possono accedere alle procedure di sovraindebitamento, in quanto non è possibile che un soggetto estinto possa chiedere di accedere ad una procedura concorsuale.



PROFILO SOGGETTIVO

Il socio illimitatamente responsabile

Profilo oggettivo: il
socio illimitatamente
responsabile

Il socio illimitatamente responsabile che sia **fuoriuscito dalla compagine societaria da oltre un anno** per morte, recesso, esclusione o cessione della quota sociale o che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata a causa di operazioni di trasformazione, di fusione o di scissione trasformative **non può essere dichiarato fallito ex art. 147, comma 2, L.F.**, se sono state osservate le formalità prescritte dalla legge in occasione dell'operazione e se l'insolvenza della società non sia riferibile, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Come già detto, il socio illimitatamente responsabile di una società cessata da oltre un anno non è fallibile ex art. 10 L.F.. Tale soggetto, pertanto, sembrerebbe legittimato ad accedere ai procedimenti in questione dal momento che non può fallire in via autonoma (ma solo in estensione per effetto del fallimento della società) così come non può essere ammesso in proprio al concordato preventivo.

Come è noto, **il socio illimitatamente responsabile non può proporre ai suoi creditori, sociali e particolari, un concordato preventivo.**



PROFILO SOGGETTIVO

...segue: Il socio illimitatamente responsabile

**Accordo di
ristrutturazione ma
non il piano del
consumatore**

Egli può fallire per estensione, in dipendenza del fallimento della società che esercita l'impresa commerciale collettiva. Si dibatte, inoltre, se il socio illimitatamente responsabile sia o meno imprenditore commerciale. La tesi più accreditata configura il fallimento del socio in estensione ex art. 147 L.F. come una deroga alla regola generale secondo cui falliscono solo gli imprenditori commerciali cc.dd. diretti, individuali o collettivi. Trattandosi di norma eccezionale, l'art. 147 L.F. non si può applicare per analogia al di fuori dei casi per cui è prevista. Ne consegue che la fallibilità per estensione non integra la preclusione di accesso alla procedura di composizione recata dall'art. 7, comma 2, lett. a) della L. n. 3/2012: tale previsione, infatti, riguarda soltanto le fattispecie di fallibilità cd. diretta o primaria e non quelle di fallibilità dipendente o secondaria o indiretta.

Alla luce del ragionamento fin qui condotto, sembra possibile sostenere che il socio illimitatamente responsabile può accedere alle procedure di sovraindebitamento, anche se la società è un imprenditore commerciale cd. sopra-soglia e dunque fallibile.



DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

art. 6 comma 2 **lett. a)** L. 3/2012

«la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,

CHE DETERMINA

insolvenza
temporanea o
reversibile



la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni

ovvero

la definitiva incapacità di adempierle regolarmente»



insolvenza
irreversibile



PROFILO OGGETTIVO

Si tratta di un concetto diverso dallo stato di insolvenza definito dalla legge fallimentare.

L'**insolvenza** ha riguardo essenzialmente all'incapacità finanziaria di far fronte ai debiti con mezzi normali di pagamento.

Il **sovraindebitamento** allude invece alla situazione patrimoniale di eccedenza irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili.

Da un punto di vista prettamente aziendalistico, per verificarsi le condizioni previste dalla legge sul sovraindebitamento, dall'attivo patrimoniale devono essere sottratte le attività non prontamente liquidabili e confrontarle con i debiti già scaduti o con scadenza a breve termine o comunque che scadranno prima dell'epoca ragionevolmente prevedibile di liquidazione della attività.

Totale attività patrimoniali > passività

E

Stratificazione temporale delle attività
in attività liquidabili a breve, a medio
o a lungo termine evidenzia
l'impossibilità di estinguere le
passività scadute e quelle a scadenza a
breve termine



PROFILO OGGETTIVO NEL C.C.I.I.

DEFINIZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

art. 2 comma 1 lett. C) D. Lgs. 14/2019

«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al DL 18 ottobre 2012 n. 179 (...) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi e di insolvenza»



Per crisi si intende: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

Per insolvenza si intende: lo stato del debitore che si manifesta con adempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni



INQUADRAMENTO DEGLI ATTI IN FRODE

La spada di Damocle sulla procedura: l'art. 10 co.3 dispone che all'udienza, il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto con cui è stata fissata l'udienza per l'omologazione dell'accordo, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione dello stesso nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

In caso di accordo, dopo la fissazione dell'udienza per l'omologa

- Il Giudice si riserva di revocare il decreto in caso di accertata presenza di atti in frode (art. 10 commi 1 e 2)

Nel piano il giudizio è riconducibile all'art. 12 commi 2 e 3

- **Giudizio di meritevolezza:** esclusione per il debitore di aver contratto obbligazioni in misura sproporzionata rispetto alle proprie capacità patrimoniali



PROFILO OGGETTIVO: ATTI IN FRODE

Rappresentano gli atti mediante i quali il soggetto ha inteso volontariamente danneggiare il creditore.

Un comportamento del sovraindebitato tale da denunciare una volontà preordinata al dolo.

Strumenti di indagine previsti:

Nella proposta (accordo) si impone il deposito degli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5 anni (*limite temporale dell'azione revocatoria ordinaria*) così che il giudice possa qualificarli ai fini della ammissibilità della domanda



Se a parere del Gestore ricorrono ipotesi di frode, si ritiene del tutto inutile proseguire la relazione esaminando la fattibilità del piano, poiché la sua conclusione non potrà che riportare un giudizio negativo sulla diligenza del debitore.

Il Gestore si limiterà a riferire i fatti all'OCC che lo ha nominato, oppure al G.D., se la sua nomina è stata disposta a seguito di ricorso presentato al Tribunale, e concludere la sua opera con questa informativa.

Se invece non si raggiunge la prova, peraltro difficilissima, che certi atti siano stati compiuti volontariamente per danneggiare i creditori, il giudizio del Gestore dovrebbe essere espresso con formule che attestino che, dalla documentazione esaminata, non sono emersi elementi che fanno ritenere che siano stati posti in essere atti in frode.



PROFILO OGGETTIVO: ATTI IN FRODE

Assenza di atti in frode

Tribunale di Ragusa Decreto 18 marzo 2018

**Atti in frode:
diniego
omologa**

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il Tribunale ha ritenuto richiamare le nozioni in tema di concordato preventivo: ossia una rappresentazione distorta della realtà tesa a creare nocumento ai sensi dell'art. 173 l. fall. :

- Occultazione e/o dissimulazione di parte dell'attivo;
- Omessa e dolosa denuncia di uno o più crediti;
- Esposizione di passività insussistenti;
- Una condotta del debitore nel complesso tesa a fuorviare il ceto creditorio sul giudizio di affidabilità.



PROFILO OGGETTIVO: ATTI IN FRODE

Assenza di atti in frode

Tribunale di Reggio Emilia Decreto 24 giugno 2016

**Atti in frode:
diniego
omologa**

Decreto di inammissibilità dell'accordo di composizione della crisi in cui si è ritenuta atto in frode ai creditori la concessione di una garanzia ipotecaria in favore di una sola azienda di credito (tra le varie creditrici ammesse) a fronte della contestuale concessione di tre mutui e, inoltre, la vendita di un immobile in favore di un affine in primo grado, oggetto di revocatoria ordinaria di alcune banche.



PROFILO OGGETTIVO: ATTI IN FRODE

Assenza di atti in frode

Tribunale di Prato Decreto 28 settembre 2016

**Atti in frode:
diniego
omologa**

Il debitore aveva costituito fondo patrimoniale nell'anno 2010 in frode ai creditori costringendoli ad adire le vie giudiziarie per ottenere la revocatoria di tale atto ex art. 2901 c.c. .

Il fondo era stato poi sciolto nel 2015 al fine di poter accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Il Tribunale ha rilevato che l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni (nel caso di specie trattavasi di liquidazione del patrimonio) deve essere parametrata non alla data di compimento dell'atto ma dal momento che i suoi effetti negativi siano venuti meno.

Art. 7 c. 2:

a proposta non è mai ammissibile per qualsiasi soggetto che
fa accesso alla procedura:

- Soggezione a procedure concorsuali diverse;
- Ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedimenti di composizione della crisi ex L. 3/2012;
- Soggezione a uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14-bis L. 3/2012: annullamento o risoluzione di accordo o piano per causa imputabile al debitore;
- Mancata collaborazione con O.C.C. e Gestore: qualora il debitore non fornisca la documentazione necessaria a consentire ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
- Commissione da parte debitore di atti in frode ai Creditori



I CONTENUTI DELL'ACCORDO

CONTENUTO OBBLIGATORIO

Modalità di liquidazione dei beni: il debitore può ristrutturare i debiti e soddisfare i creditori in **qualsiasi modo e forma**, anche con la cessione di cespiti o di crediti presenti o futuri (stipendio, pensione, TFR)

Scadenze e modalità dei pagamenti

Integrale pagamento dei crediti impignorabili di cui all'art. 545 cpc

Eventuale dilazione (non più dell'IVA), dei tributi propri dell'UE e delle ritenute operate e non versate

Suddivisione dei creditori in classi, secondo i canoni della **par condicio creditorum**

Esistenza di eventuali garanzie per l'adempimento dei debiti

Eventuale intervento del **terzo garante**

Falcidia dei creditori prelatizi nei limiti dei beni oggetto di garanzia (attestazione OCC)

Prosecuzione attività d'impresa (con moratoria per creditori prelatizi)

Nomina di un gestore della liquidazione

CONTENUTO FACOLTATIVO

**LA PROPOSTA
E' ATIPICA CON
UNA STRUTTURA
ECONOMICO-
AZIENDALISTICA**

La falcidia dell'IVA (Corte Costituzionale 245/2019)

Con tale sentenza è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 7 comma 1 terzo periodo su un'ordinanza del Tribunale di Udine (14 maggio 2018) che ne aveva sollevato la questione dinanzi alla Corte

Il piano predisposto nella vicenda prevedeva il pagamento integrale dei soli crediti prededucibili riservando una soddisfazione parziale a tutti quelli concorsuali, ivi incluso quello IVA.

La Consulta risolve l'asimmetria fra l'art. 182 ter L. Fall e la disposizione della legge 03/2012 stante la marcata connotazione "concorsuale" delle norma sul sovraindebitamento tale da non giustificare la disparità di trattamento



I CONTENUTI DELL'ACCORDO

L'art. 8 disciplina i contenuti dell'accordo prevedendo che la ristrutturazione dei debiti possa avvenire sotto qualsiasi forma.

È pertanto possibile che, nell'ipotesi in cui il patrimonio del debitore non garantisca la fattibilità del piano, questi potrà essere garantito da terzi che consentano la copertura della parte mancante all'attuazione dell'accordo. L'intervento del terzo dovrebbe dare maggiore garanzia di successo anche rispetto all'esito del voto dei creditori



I CONTENUTI DELL'ACCORDO

Modalità dell'intervento del terzo



L'intervento del terzo garante si formalizza con la *sottoscrizione* dell'accordo presentato dal debitore



L'intervento può (e di norma lo è) essere *subordinato* all'omologazione della procedura



L'intervento può essere concretizzato con la consegna di un assegno depositato a titolo di *deposito fiduciario* presso il Gestore

L'OCC deve verificare la «solvibilità» del terzo garante?

Unitamente alla proposta devono essere allegati:

Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, con indicazione dei gradi di privilegio

Elenco di tutti i beni mobili ed immobili del debitore

Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

Il Gestore effettua visure ipotecarie e altri controlli, per accertare l'esistenza di eventuali atti compiuti, al fine di riferire al G.D. se sia stata diminuita la garanzia patrimoniale in danno dei creditori. In tal caso il fatto incide sul giudizio di meritevolezza, al pari della diligenza spiegata nell'assumere le obbligazioni che il debitore intende regolare con l'accordo.

Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni

Il Gestore illustra il regime fiscale al quale è soggetto il debitore e quali sono gli obblighi ai quali è sottoposto. In relazione a questi effettua le verifiche sul regolare adempimento dei medesimi ed evidenzia le eventuali omissioni formali e sostanziali. Verifica l'esistenza di contenziosi fiscali eventualmente pendenti. In caso positivo, illustra la pretesa fiscale e le difese del contribuente, inserendo il credito fiscale nell'elenco e valutandone l'impatto sul piano



Attestazione di fattibilità del piano (di cui si dirà)

Certificato di stato di famiglia con indicazione elenco spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare

Si tratta delle medesime considerazione in tema di piano di consumatore: il debitore deve indicare la composizione del nucleo familiare ed indicare, in relazione ai suoi membri, lo stato di occupazione aggiungendo in modo le spese occorrenti al sostentamento.

Si può ritenere che possa risultare sufficiente l'indicazione di un reddito disponibile che, sulla base di dati di comune esperienza, sia sufficiente e non ecceda quanto occorra alla conduzione di un ***tenore di vita dignitoso***.

Nota bene: l'art. 283 del CCII in tema di debitore incapiente qualifica la valutazione sulla scorta dell'applicazione dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il corrispondente parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE



Qualora il debitore svolga attività di impresa:

Scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, con dichiarazione di conformità all'originale

Nonché pare necessario depositare ogni ulteriore documento atto alla ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale



Scritture contabili ex art. 2214 c.c.:

L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.



L'ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ

L'attività di ausilio e supporto dell'organismo nei confronti del debitore, si attua nella produzione, fra l'altro, della attestazione sulla **fattibilità** del Piano ex art.9, comma 2, L. 3/2012

Essa può essere annoverata quale **relazione tecnica** nella quale viene assunta una *posizione in merito alla capacità del debitore di far fronte ad un accordo ed al pagamento dei creditori*. Lo scopo è di fornire al ceto creditorio **tutte le informazioni e tutti gli elementi necessari per la valutazione** della convenienza della soluzione proposta.

Si devono evidenziare, tra l'altro:

- Punti di forza e Punti di debolezza della struttura dell'accordo
- Eventuali criticità che potrebbero sorgere nell'esecuzione del piano
- La convenienza rispetto i possibili scenari

Si conclude con un giudizio di «**ragionevole sostenibilità e fattibilità**» dell'Accordo.

LE FUNZIONI DELL'ORGANISMO (DEL GESTORE)

ATTIVITÀ DI INDAGINE (senza che sia P.U.)

FUNZIONE CERTIFICATIVA SULL'ATTENDIBILITÀ:

- *Controllo della regolarità formale della documentazione*
- *Controllo effettivo su ATTIVO e PASSIVO*

FUNZIONE ASSEVERATIVA DELLA ATTUABILITÀ DEL PIANO

FUNZIONE INFORMATIVA



LE ATTIVITÀ DI INDAGINE

Nell'ambito della **funzione di "indagine"**, il gestore della crisi deve poter verificare l'intera situazione patrimoniale del debitore, mediante il controllo circa la veridicità dei dati forniti o acquisiti autonomamente, anche tramite accesso alle banche dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- Accesso anagrafe tributaria – archivio rapporti finanziari
- Richiesta Centrale Rischi Banca d'Italia, CRIF, elenco protesti
- Visure catastali, ipocatastali, PRA
- Accesso Cassetto Fiscale
- Richiesta Certificato carichi Pendenti Agenzia Entrate
- Richiesta estratto conto Agenzia Riscossione
- Casellario giudiziale
- Visura CCIAA, anche per CF del soggetto (visura personali per cariche ricoperte)
- Visura marchi e brevetti



L'ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ

Quanto alla **attività asseverativa della veridicità dei dati**, appare attività essenziale quella di circolarizzare la richiesta ai creditori d'indicare il rispettivo credito indicandone il titolo sia in riferimento al **PASSIVO**, che all'**ATTIVO**, attribuendo una stima ed indicando tutte le circostanze idonee a determinare una modificazione dei valori (per es. verificando se i beni destinati a soddisfare i creditori siano liberi da gravami o vincoli).



L'ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ

Dopo aver effettuato il controllo e verificata la attendibilità dei dati esposti nella proposta, l'attestatore deve poter esprimere un **GIUDIZIO, quale sito della funzione asseverativa del piano, baso su**


- **PRUDENZA** attenta e ponderata valutazione degli elementi fattuali oggetto delle indagini
- **MOTIVAZIONE**: specifica indicazione delle ragioni che sorreggono le conclusioni cui l'OCC perviene
- **COMPLETEZZA**: indagine a tutto campo sugli elementi idonei a valutare la fattibilità del piano

L'attività è tesa allo svolgimento della **FUNZIONE INFORMATIVA** nei confronti del Tribunale e dei Creditori




Il concetto di attestazione

Attestare consiste, quanto al giudizio di veridicità dei dati aziendali, nella formulazione di una dichiarazione che si traduca di fatto in un'assunzione di responsabilità in ordine ad una certa attività di controllo svolta sugli stessi dati aziendali, e, quanto al pronostico di fattibilità del piano, nel verificare e quindi nel certificare che il medesimo possa essere realizzato in un'ottica di verosimile fattibilità e quindi in un'ottica di una verosimile riuscita.





L'ATTESTAZIONE DI FATTIBILITÀ





Le fonti

Principi di revisione previsti dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 39/2010 e quelli stabiliti dal **CNDCEC, riconosciuti dalla Consob**, nei limiti in cui essi siano applicabili o funzionali agli scopi dell'attestazione.

International Standard on Assurance Engagements ISAE che si riferiscono a incarichi "other than audits or reviews of historical financial information) principalmente agli ISAE n. 3000 e 3400.

Documenti emanati dal CNDCEC per l'attività di verifica: "Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d'impresa".

Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi", redatte in collaborazione con Università di Firenze ed Assonime;

Principi di attestazione dei piani di risanamento.



REQUISITI MINIMI DEL PIANO

Un piano può dirsi completo, quando risultino esaminate le seguenti parti:

- a. presentazione dell'azienda;
- b. dati storici economici e finanziari (in assenza di uno o più bilanci approvati dall'assemblea è necessaria una situazione economico patrimoniale, approvata e sottoscritta dall'organo amministrativo);
- c. descrizione della situazione di crisi ed analisi del management circa le relative cause;
- d. esplicitazione delle ipotesi e della strategia di risanamento;
- e. presentazione degli interventi da adottare (action plan);
- f. analisi del settore di appartenenza e almeno in via sintetica del posizionamento dell'impresa nel contesto concorrenziale;
- g. evoluzioni attese e impatti dello scenario competitivo;
- h. presentazione delle ipotesi economico-finanziarie e del piano economico finanziario (situazione patrimoniale, economica e finanziaria prospettica).

Verifica della veridicità dei dati aziendali

PROPEDEUTICITÀ

- aspetti accertativi, valutativi e previsionali, ma la previsione rappresenta l'elemento essenziale ed il fine ultimo dell'attestazione
- non è sufficiente certificare la conformità dei dati alle risultanze delle scritture contabili, ma occorre pronunciarsi sulla "veridicità"; l'attestatore deve verificare sia l'esistenza delle attività di impresa (beni mobili, immobili, crediti, partecipazioni ecc.) e quantificarne l'effettivo valore, sia l'entità dell'esposizione debitoria e la correttezza della qualificazione (rango privilegiato o chirografario)

Verifica della veridicità dei dati aziendali


CONCETTO DI VERIDICITA'

Esso non deve essere inteso come “verità oggettiva dei dati contabili bilancio” che è “irraggiungibile con riguardo ai valori stimati” (cfr. Relazione di accompagnamento del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127) ma come equivalente di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria

I dati devono essere “veridici” e non veri, nel caso aziendale conformi a corretti processi di rilevazione e appostati secondo metodologie rispettose dei criteri di legge e dei principi contabili.



Verifica della veridicità dei dati aziendali - schema






Possibile INDICE della Relazione del Gestore/O.C.C.

- PREMESSE
- DICHIARAZIONI PRELIMINARI
- INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'
- ATTIVITA' SVOLTA DALL'O.C.C.
- SINTESI DELLA PROPOSTA DEL RICORRENTE
- CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI
- RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
- SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
- ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
- GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOVRAINDEBITATO
- VALUTAZIONI DEL GESTORE E ATTESTAZIONI
- CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
- CONCLUSIONI
- ALLEGATI



LE FASI DELL'ACCORDO





FASI STRAGIUDIZIALI

La richiesta di nomina del gestore all'Organismo

Va presentata presso l'O.C.C. «con sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 9, comma 1» art.7, comma 1 L.3/2012 ed Art. 9, comma 1: «presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore»

La predisposizione della proposta di accordo

Controllo della documentazione a supporto ed ausilio dell'OCC- Gestore che è tenuto a prestare la necessaria assistenza per la redazione della attestazione di fattibilità del piano (nota bene non si tratta della relazione particolareggiata di cui al comma 3bis dell'art. 9 che riguarda il piano del consumatore)

Il deposito della proposta in Tribunale

L'O.C.C. entro 3 gg dal deposito della proposta in Tribunale la notifica all'Agente della Riscossione, agli Uffici Fiscali ed agli Enti Locali competenti;
Nella proposta devono essere indicati la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e la presenza di eventuali contenziosi pendenti,



FASI GIUDIZIALI

IL DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA

Il Giudice fissa con decreto dichiara l'apertura della procedura e **FISSA L'UDIENZA DI OMOLOGAZIONE**.
Con il medesimo provvedimento dispone una serie di attività che dovranno esser eseguite dall'OCC:

- a) **La comunicazione ai creditori** della proposta e del decreto almeno **40** giorni prima dell'udienza, alternativamente tramite raccomandata, telegramma, telefax, pec;
- b) **La pubblicità della proposta e del decreto**: nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel Registro delle Imprese;
- c) **La trascrizione** del decreto presso gli uffici competenti ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati;
- d) **Il divieto di azioni esecutive individuali**

Il giudizio di ammissibilità non deve riguardare tanto la fattibilità economica del piano posto a base della proposta di accordo, quanto la **logicità e la completezza della soluzione proposta**. Pertanto, il giudice dovrà verificare i requisiti di ammissibilità, il contenuto del piano e la documentazione allegata.

IL VOTO

Entro 10 gg dall'udienza di omologa il Gestore riceve dai Creditori una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso **CHE IN CASO DI SILENZIO VALE VOTO FAVOREVOLE**



FASI GIUDIZIALI

LA RELAZIONE SULL'ESITO DEL VOTO (ART.12, COMMA 1, PRIMO PERIODO)

Se la proposta raggiunge il **consenso del 60%** dei creditori, il Gestore trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 allegando il testo dell'accordo stesso

NEI DIECI GIORNI SUCCESSIVI I CREDITORI POSSONO ANCORA SOLLEVARE EVENTUALI CONTESTAZIONI

Se non viene raggiunta la maggioranza del 60% dei voti favorevoli: sospensione attività preparatoria e comunicazione al Giudice per DECRETO di improcedibilità

L'ATTESTAZIONE DEFINITIVA DEL GESTORE EX ART. 12, COMMA 1, secondo periodo

Decorso tale termine, il Gestore rende al Giudice **un'attestazione definitiva** sulla fattibilità del piano, tenendo conto delle eventuali modificazioni intervenute successivamente al deposito della proposta e delle eventuali contestazioni alla Relazione sui consensi del punto precedente



LE FASI DELL'ACCORDO

CHI VOTA

**I CREDITORI CHIROGRAFARI I CREDITORI PRIVILEGIATI NON SODDISFATTI
INTEGRALMENTE, SALVO RINUNCIA AL LORO PRIVILEGIO**

CHI NON VOTA

**IL CONIUGE, I PARENTI E GLI AFFINI FINO AL 4°
I CESSIONARI O AGGIUDICATARI DEI CREDITI DEL DEBITORE DA MENO DI UN ANNO
DALLA PROPOSTA**



CON IL DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Il Giudice, risolta ogni altra contestazione (in pratica la norma riserva all'organo giudicante il giudizio circa le contestazioni pervenute all'OCC dopo l'esito del voto), previa verifica del raggiungimento del 60% consensi e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti ex art.7, c.1, terzo periodo, OMOLOGA IL PIANO E NE DISPONE L'IMMEDIATA PUBBLICAZIONE

L'omologazione deve intervenire entro 6 mesi dalla presentazione della proposta

Con l'omologazione l'Accordo è obbligatorio per tutti i Creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità dello stesso.



ESECUZIONE

- il Gestore risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- se disposto dal Giudice, svolge le funzioni di **Liquidatore**: realizzo dei beni asserviti alla procedura e predisposizione dei pagamenti ai Creditori secondo tempi e scadenze previsti dell'accordo

ARCHIVIAZIONE DELLA PROCEDURA

È pronunciata dal Giudice all'integrale esecuzione dell'accordo.

Con la chiusura della procedura o comunque con la cessazione dell'incarico, il Gestore provvederà, previa autorizzazione del Giudice Delegato:

- allo svincolo di eventuali somme residue a seguito dei pagamenti ai creditori
- alla chiusura del c/c eventualmente intestato alla procedura
- alla cancellazione delle trascrizioni sui beni immobili e mobili registrati
- alla distruzione dei dati personali acquisiti a seguito dell'accesso all'anagrafe tributaria ed alle altre banche dati
- alla comunicazione a mezzo PEC o racc. A/R al titolare dei dati della distruzione degli stessi entro e non oltre 15 giorni dalla distruzione stessa



Artt. 10 -11 -12 L. 3/2012

Giudice Delegato

Verifica i requisiti di forma e sostanza

Fissa udienza con decreto entro 60 gg dal deposito

Ordina pubblicazione R.I. e trascrizioni registri immobiliari

Può concedere 15 gg per integrare o correggere la proposta.

O.C.C.

Pubblica proposta e decreto

Presenta entro 3 gg agli Enti ex art. 9

Raccolta consensi e relazioni ex artt. 12, comma 1, periodo primo e secondo

Comunica ai creditori Proposta e Decreto almeno 40 gg prima dell'udienza


Creditori

Almeno 10 gg prima votano (silenzio assenso)

Possono formulare contestazioni



Artt. 10 -11 -12 L. 3/2012



I TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il deposito della proposta consente al giudice di verificare la presenza dei requisiti ex artt. 7,8 e 9 e quindi fissare con decreto l'udienza.

Primo termine: l'udienza deve tenersi entro 60 giorni dal deposito della documentazione (*art. 10 comma 1*)

Secondo termine: entro 30 giorni dall'udienza l'OCC deve notificare il decreto di fissazione dell'udienza: in realtà il termine deve essere di **40 giorni** (30 richiesti dall'*art. 10 comma 1* e 10 richiesti dall'*art. 11 comma 1* per l'esercizio del voto)

Terzo termine: entro 10 giorni dall'udienza, i creditori possono esprimere il voto (*art. 11 comma 1*)

Quarto termine: se l'accordo è raggiunto, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della relazione sui consensi da parte dell'OCC (*art. 12 comma 1*)



GLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO

Effetti del deposito della domanda (art. 10)

Equiparato all'atto di pignoramento;
I creditori di *causa* o *titolo* anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio;
Sino alla data di omologazione, il debitore può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione: per gli atti di straordinaria amministrazione occorre l'autorizzazione del giudice, pena l'inefficacia degli stessi rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto;
Sino alla data di omologazione, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

Effetti del decreto di omologa (art. 13)

- I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni fatti in violazione dell'accordo sono inefficaci;
- *I crediti sorti in occasione o in funzione dell'accordo sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri* (ad eccezione di quanto ricavato dalla liquidazione di beni soggetti a pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti);
- L'accordo *non* determina novazione delle obbligazioni, salvo deroghe
- Possibile modifica della proposta, con ausilio dell'O.C.C., in caso impossibilità di adempimento per cause non imputabili al debitore



ANNULLAMENTO E DELLA RISOLUZIONE DELL'ACCORDO (ART.14)

L'ANNULLAMENTO dell'accordo può essere pronunciato su istanza di ciascun **creditore** <<quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti>>

Esso avviene mediante **RICORSO** da proporsi nel termine di **sei mesi dalla scoperta** e, in ogni caso, **non oltre due anni** dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

La RISOLUZIONE dell'accordo può essere pronunciata sempre su istanza di ciascun creditore in caso di *inadempimenti* agli obblighi assunti o impossibilità di adempimento per cause non imputabili al debitore

Anche in questo caso occorre il **RICORSO** da proporsi nel termine di **sei mesi dalla scoperta** e, in ogni caso, **entro un anno** dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

ENTRAMBI NON PREGIUDICANO I DIRITTI ACQUISTATI DAI TERZI IN BUONA FEDE



LA PROCEDURA DI ANNULLAMENTO E DELLA RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

L'annullamento dell'accordo può essere pronunciato su istanza di ciascun creditore <<*quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti*>>

L'istanza può essere proposta da ciascun creditore e produce un procedimento istruttorio che comporta la decisione dopo aver esperito contraddittorio con il debitore

Sull'eventuale reclamo, ove si applicano in quanto compatibili gli articoli 737 e seguenti del codice civile, si pronuncia il Tribunale in composizione collegiale (non più il giudice monocratico) e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

LA REVOCA DELL'ACCORDO (ART.11, COMMA 5)

*L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro **90 giorni** dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.*

L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

Anche in tal caso provvede d'Ufficio il Giudice e contro il provvedimento si può esperire reclamo (art. 739 cpc) dinanzi al collegio di cui non farà parte il giudice che lo ha pronunciato



RIFLESSIONI SUL RUOLO DEL GESTORE NELL'ACCORDO

Ruoli distinti ed in potenziale conflitto di interessi

FUNZIONE CONSULENZIALE

Art 7, comma 1: «*Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'**ausilio** degli organismi di composizione della crisi.*»

Art. 15, comma 5: «*L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, **assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso***»

FUNZIONE ATTESTATORIA

Art. 9, comma 2. «*Unitamente alla proposta devono essere depositati (omissis) **attestazione sulla fattibilità del piano***» redatta dal Gestore

Art. 12, comma 2: «***Attestazione definitiva sulla fattibilità del piano***»

FUNZIONE PUBBLICISTICA ED INFORMATIVA (AUSILIARIO DEL GIUDICE)

Art. 10, comma 1: «***Comunicazione** di proposta e decreto ai creditori e comma 2: «**Trascrizione** del decreto a cura dell'O.C.C.»*

Art. 11, comma 1: «***Raccolta dei consensi***

Art. 12, comma 1: «*l'O.C.C. trasmette a tutti i creditori una **relazione sui consensi***»

FUNZIONE GIUDIZIARIA PURA

Art. 13, comma 1: Nomina a «***Liquidatore** per esecuzione dell'accordo*

FUNZIONE DI CONTROLLO

Art. 13, comma 2: «*L'O.C.C. risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e **vigila sull'esatta esecuzione dello stesso***»



Da cui deriva la valutazione della opportunità di una DOPPIA NOMINA da parte dell'O.C.C.:

GESTORE
ESTENSORE DEL
PIANO

GESTORE
ATTESTATORE ED
ESECUTORE

Il compenso resta unico come sancito dall'ex art. 17 del D.M. n. 202/2014



Grazie



www.pennisiepartners.it



info@pennisiepartners.it



[pennisiepartners](https://www.facebook.com/pennisiepartners)



[pennisiepartners](https://www.instagram.com/pennisiepartners)



[@giulio_pennisi](https://twitter.com/giulio_pennisi)



+39 3351038251



[giuliopennisi_1](https://www.skype.com/people/giuliopennisi_1)



+39 0815161262



[Pennisi & Partners](https://www.youtube.com/Pennisi%20&%20Partners)